

N. R.G. 2318/2023

TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2318/2023

tra

XXX

RICORRENTE

**INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO**

RESISTENTE

Oggi 08/05/2025 ad ore 13:00 sono presenti

per XXX l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED]

per INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO Avv. [REDACTED] sost dall'Avv. [REDACTED]

I procuratori fanno presente che dal punto di vista del danno biologico è stato riconosciuto un 9% in visita collegiale, con conseguente cessazione della materia al contendere per quanto concerne la quantificazione del danno.

Il procuratore attoreo insiste per la liquidazione delle spese mediche di perizia sostenute, oltre alle spese legali.

Il procuratore di parte convenuta si oppone alla liquidazione delle spese mediche in quanto devono essere documentate e l'INAIL risulta tenuto solamente nel caso in cui il sistema sanitario nazionale non risulti adeguato; in altre circostanze, le visite non possono essere svolte presso specialisti privati.

Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.

Il presente verbale viene redatto mediante l'ausilio del funzionario U.P.P. dr. Brusamento Domiziano.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Maurizio Pascali





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 2318/2023 R.G., promossa da

XXX (avv. [REDACTED] e avv. [REDACTED])

ricorrente

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (avv. [REDACTED])

convenuto

OGGETTO: Infortunio sul lavoro

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento nella misura del 12% della causa lavorativa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 8 aprile 2022, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative presso la propria abitazione.

L'INAIL si costituiva contestando il *quantum* dei postumi permanenti dell'infortunio oggetto di causa.

Nelle more del giudizio, è stata accertata in contraddittorio tra le parti, in sede peritale collegiale, un'invaldità del 9%, che viene riconosciuta e accettata dalle parti all'udienza odierna. Quindi risulta cessata la materia al contendere inerentemente al *quantum* richiesto, mentre la parte ricorrente insiste anche per la liquidazione delle spese legali e delle spese mediche per la perizia medico legale;



l'INAIL, riconoscendo le spese legali, si oppone limitatamente alle spese mediche, per i motivi esposti in udienza di discussione.

Il Giudice osserva che anche se le spese sostenute riguardano prestazioni di carattere privato e non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico esse appaiono congrue come pure la perizia di parte, essa appare necessitata dalle condizioni fisiche del ricorrente e dalla tecnicità dell'accertamento, necessario per agire in giudizio. Si ritengono quindi congrue le spese sostenute .

Spese legali come da soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, *contrariis reiectis*,

Dichiara cessata la materia al contendere.

Condanna l'INAIL alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese mediche sostenute pari ad euro 1284,83.

Padova, 08/05/2025

Il Giudice

Dott. Maurizio Pascali

